



SUICIDIO: DISVALORE O DIRITTO?

Leonardo Bianchi, *Costituzionalista*

Commento

La sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale, pubblicata il 22 novembre, investe in pieno l'inquadramento di quel diritto soggettivo assoluto personalissimo garantito dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che è il diritto alla vita. Questa decisione mette in discussione l'irrinunciabilità del diritto alla vita, prendendo posizione su questioni delicatissime, che meritano un approccio in punta di piedi rispettoso del mistero della Vita, come quella se il rispetto della persona umana possa giungere fino a bloccare la persona stessa che intenda rinunciare alla vita o se possa la società porre norme per impedire il suicidio o impedirne il tentativo. Da tempo

acquisito che il diritto alla vita non possa essere imposto coattivamente e che, dunque, il suicidio tentato non sia punibile, si è fin qui ritenuto che la liceità del suicidio non equivalga all'esistenza di un vero e proprio diritto a togliersi la vita: nel nostro ordinamento, cioè, il suicidio pare riconducibile solo alla categoria del giuridicamente tollerato, perché in realtà costituisce un disvalore, come comprovato da tutta una serie di norme che vietano pubblicazioni e trasmissioni radiotelevisive a contenuto impressionante, tali da poter indurre la diffusione di suicidi, che incriminano la pubblicazione nei giornali o in altri scritti periodici di ritratti di suicidi, e, soprattutto, che puniscono l'omicidio del



consenziente e l'istigazione o aiuto al suicidio. Proprio quest'ultima norma (art. 580 del codice penale) è stata investita da una pronuncia che finisce per prendere posizione sulla questione se il suicidio sia un disvalore o l'esercizio di un diritto di libertà. Perché o si ritiene che il suicidio costituisca una libertà o addirittura un diritto, e allora coerenza vuole che si affermi l'illegittimità costituzionale delle norme incriminatrici dell'omicidio del consenziente e dell'istigazione o aiuto al suicidio, oppure si riconosce la legittimità di tale normativa, cosa non posta fin qui in dubbio da nessuno, e allora occorre coerentemente concludere che il suicidio è giuridicamente ritenuto un disvalore e, perciò, soltanto tollerato. Ecco, la Corte riconosce che dal diritto alla vita discende, sì, il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo, e non quello - diametralmente opposto - di riconoscere all'individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire, come pure la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha in passato escluso che dal diritto alla vita possa derivare il diritto di rinunciare a vivere, e dunque un vero e proprio diritto a morire, proprio in relazione alla tematica dell'aiuto al suicidio. Tuttavia, si pone il problema dell'aspirante suicida che, affetto da patologia irreversibile, la quale sia fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, venga tenuto in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale e sia persona capace di prendere decisioni libere e consapevoli. È dell'eutanasia individualistica che si parla, intesa come intervento intenzionalmente programmato per interrompere in maniera diretta e primaria una vita, quando questa si trovi in particolari condizioni di sofferenza o inguaribilità o in prossimità della morte, previo consenso o richiesta dell'interessato. Su questo, la Corte supera assai (troppo?) sbrigativamente la profonda differenza in qualità giuridica tra eutanasia passiva, intesa come mera interruzione del trattamento terapeutico (e riconducibile, ove consensuale, al diritto costituzionalmente riconosciuto a rifiutare i trattamenti sanitari) ed eutanasia attiva, diretta a cagionare la morte al paziente mediante un trattamento medico o farmacologico. In buona sostanza, sono innestate in questo caso, per analogia, le leggi



sulle dichiarazioni anticipate di trattamento e sulle cure palliative e terapia del dolore nella norma penale sull'aiuto al suicidio, che in presenza dei presupposti di cui sopra viene depenalizzato.

Quelle leggi consentono al paziente di accogliere la morte con effetti vincolanti verso terzi attraverso la richiesta di interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in atto e la contestuale sottoposizione alla sedazione profonda continua (sulla base del principio costituzionale del consenso informato), richiesta associabile all'esercizio del diritto di accesso alle cure palliative ed alla terapia del dolore, inserite, fra l'altro, nei Livelli Essenziali di Assistenza del SSN. E la motivazione di tutto ciò è "solo" la maggior lentezza di un processo e le maggiori sofferenze

per i propri cari: secondo la Corte, c'è in sostanza solo progressione di quantità e non salto di qualità tra l'interruzione dei trattamenti sanitari e trattamenti diretti a determinare la morte del paziente, e tutta l'argomentazione della Corte si riduce a "non si vede ragione per cui" non consentire questi ultimi trattamenti in presenza dei presupposti visti. Un'argomentazione apodittica, che fa una cattiva applicazione del principio di ragionevolezza, arrivando a disporre direttamente, sostituendosi al legislatore, un trattamento eguale di fattispecie diverse.

E, magari, la Corte per questa via finisce per violare proprio quel principio di ragionevolezza, con l'effetto (o il proposito?) di far venire meno la soluzione di continuità tra eutanasia passiva ed attiva.

